

Rideterminazione del valore delle cripto-attività Imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023

L'articolo 2, Dl 132/2023 ha ulteriormente prorogato al 15 novembre 2023 il termine previsto dalla legge di Bilancio 2023 per procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 14% sull'intero valore rivalutato.

Premessa

Il Legislatore ha ulteriormente prorogato il termine per procedere alla **rideterminazione** del valore delle cripto-attività: il termine per la rivalutazione era:

- originariamente fissato al 30 giugno 2023 (comma 134 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197),
- successivamente prorogato al 30 settembre 2023 (articolo 4, comma 3-quinquies, Dl 51/2023 **(1)**),
- da ultimo ulteriormente prorogato al **15 novembre 2023** (articolo 2 Dl 132/2023).

La rivalutazione del valore delle cripto-attività è una delle tante novità in materia previste dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che, come noto, nei commi 126-147 ha per la prima volta introdotto una **specifica disciplina tributaria per le cripto-attività**.

In estrema sintesi, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto:

- una **definizione di cripto-attività**, con l'inserimento della nuova lett. c-sexies) dell'articolo 67, Dpr 917/1986, dovendosi intendere come tale una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga,
- l'inquadramento delle cripto-attività **tra le attività finanziarie** e non quali valute estere ed ha così sostanzialmente travolto l'interpretazione fornita in vari documenti di prassi dell'agenzia delle Entrate **(2)** secondo cui le plusvalenze relative alle valute virtuali dovevano assimilarsi a quelle relative alle valute estere, ai sensi della lett. c-ter dello stesso articolo 67, Tuir,
- la qualifica come **redditi diversi** delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, **non inferiori complessivamente ad euro 2.000** nel periodo d'imposta e l'assoggettamento ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% **(3)**,

- l'obbligo di **monitoraggio fiscale** per le cripto-attività sia per gli intermediari che per i contribuenti,
- la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del **risparmio amministrato (4)** e del **risparmio gestito** presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati,
- la regolarizzazione, ossia una sorta di **voluntary disclosure**, entro il prossimo 30 novembre 2023 delle violazioni consistenti nell'**omessa**:
 - indicazione nel quadro RW delle sole cripto-valute mediante il versamento di una sanzione pari allo **0,5%**,
 - dichiarazione dei redditi conseguiti negli anni oggetto della procedura in connessione al possesso di tutte le tipologie di cripto-attività mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del **3,5%**,
- la possibilità di **rideterminazione del valore** delle cripto-attività possedute al **1° gennaio 2023** dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del **14%**.

Il quadro di insieme che consegue all'intervento legislativo è, all'evidenza, particolarmente complesso; nel presente arresto l'ambito di indagine sarà diretto, esclusivamente, sulla possibilità di rivalutare il valore delle cripto-attività considerata l'imminente scadenza fissata ora al **15 novembre 2023**.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Il Legislatore ha previsto la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto od il valore delle cripto-attività **detenute al 1° gennaio 2023** a condizione che il costo o valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del **14% dell'intero valore rivalutato**: la rivalutazione consente di affrancare il costo o valore ai fini del calcolo delle plusvalenze che possono conseguire, dal periodo d'imposta 2023, dalle operazioni sulle cripto-attività. La nuova lett. c-sexies) dell'articolo 67, Tuir, infatti, prevede, come anticipato, che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta **(5)** o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, costituiscono redditi diversi ove pari o superiori nel singolo periodo d'imposta ad euro 2.000.

Per verificare l'opportunità di procedere alla rivalutazione occorre considerare che l'articolo 68 Tuir, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, prevede a regime che la **quantificazione della base imponibile** su cui applicare l'imposta del 26% è determinata dal confronto tra:

- il **corrispettivo percepito** nel caso di cessione ovvero il **valore normale** delle cripto-attività permutate,
- il **costo o il valore di acquisto**.

Nell'ipotesi di acquisto per successione o donazione si assume come costo:

- nel caso di **successione**, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
- nel caso di **donazione**, il costo di acquisto del donante.

Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore ad euro 2.000, l'**eccedenza è riportata integralmente in deduzione dall'ammontare dei periodi successivi ma non oltre il quarto**: il riporto è però ammesso soltanto a condizione che le minusvalenze siano **effettivamente indicate** nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in cui sono state realizzate.

Uno dei profili particolarmente critici dell'articolo 68, Tuir è l'inciso secondo cui «il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente» con l'ulteriore specificazione che «in mancanza il costo è **pari a zero**»: il concetto di certezza e precisione, infatti, già di per sé mal si attaglia alle crypto-attività.

Come già rilevato dai primi commentatori (6), infatti, nelle ipotesi di **transazione on-chain** (ossia nella blockchain in maniera decentrata) non sono previsti documenti emessi da terze parti e la registrazione della transazione avviene senza un preciso riferimento temporale; allo stesso modo nelle **transazioni off-chain** (ossia mediante una piattaforma ovvero un intermediario) i documenti disponibili sono semplici file di testo nel formato comma-separated values liberamente modificabili senza un vero e proprio estratto conto o rendicontazione: il **concetto di «certo» e «preciso»**, pertanto, con riferimento alle crypto-attività non può, per definizione, essere inteso in termini assoluti ma dev'essere calato nella specifica realtà operativa con la conseguenza che l'analitica documentazione comprovante il costo dovrebbe essere interpretata **in maniera probabilistica**.

La circostanza che, in assenza di alcuna previsione normativa nel passato, ben potrebbe non sussistere allo stato una documentazione che dimostri con precisione e certezza il costo di acquisto è una valutazione che potrebbe **far propendere per l'affrancamento** del valore delle crypto-attività detenute al 1° gennaio 2023 con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 14%.

In termini più generali non è facile decidere quando sia conveniente aderire alla rivalutazione. La necessità di versare un'imposta sostitutiva del 14% sull'intero valore al 1° gennaio 2023 per conseguire un risparmio potenziale rispetto al 26% di una plusvalenza non ancora realizzata a tale data rende complessi i calcoli di convenienza: la convenienza dovrebbe sussistere solo se il valore al 1° gennaio 2023 dell'attività che si intende rivalutare è **almeno pari a 2,167 volte** il suo costo storico e ciò rende necessario operare i calcoli caso per caso (7).

L'imposta sostitutiva dev'essere applicata «per ciascuna crypto-attività» (comma 133 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023): l'affrancamento, pertanto, può riguardare **tutte le crypto-attività** (non solo le crypto-valute) i cui redditi sono oggi considerati tassabili.

Nell'ipotesi in cui il contribuente detenga più crypto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è **obbligatoriamente** tenuto a rideterminare il valore di tutte le attività aventi la medesima denominazione. Per l'effetto si possono rivalutare solo alcune crypto-attività e non altre ma, **per ogni attività rivalutata**, l'opzione riguarda **tutte le quantità possedute**. In questa prospettiva, la circolare ministeriale (tuttora in bozza in consultazione) prevede che il contribuente, ove intenda avvalersi della rivalutazione, è tenuto a rideterminare il valore di tutte le attività aventi la medesima denominazione: ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene 10 bitcoin e 20 ethereum e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di tutti i 10 bitcoin.

Il **valore** delle crypto-attività su cui dev'essere applicata l'imposta sostitutiva dev'essere rilevato dalla **piattaforma dell'exchange** dove è avvenuto l'acquisto delle stesse: ove non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma di acquisto, il valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime crypto-attività sono negoziate **(8)**.

Il valore così rivalutato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso della crypto-attività o permuta con altre crypto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni. Tuttavia, come precisato dal comma 136 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, l'assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto delle crypto-attività **non consente il realizzo di minusvalenze** utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68, Tuir.

Il valore, inoltre, può essere rideterminato anche per quelle crypto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023 che non siano, però, più detenute alla data del versamento dell'imposta sostitutiva.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, come previsto dal comma 134 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, dev'essere effettuato con le modalità previste dal capo III del Dlgs 241/1997 e può avvenire in unica soluzione entro il **15 novembre 2023** ovvero ratealmente fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo:

- Prima rata entro il **15 novembre 2023**,
- Seconda rata entro il **15 novembre 2024**,
- Terza rata entro il **15 novembre 2025**.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del **3% annuo** che devono essere versati contestualmente a ciascuna rata: allo stato, pertanto, il tasso di interesse è inferiore al tasso legale (tuttora al 5%).

La Rm 36/E/2023 ha previsto che il versamento è operato mediante Modello F24 ed ha istituito il codice tributo 1717 «imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

La Rm 36/E/2023 specifica altresì che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «Anno di riferimento» dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento (2023) nel formato «AAAA». Gli eventuali interessi dovuti per la rateazione, inoltre, sono cumulati all'importo dell'imposta sostitutiva.

Gli effetti della rivalutazione **si perfezionano** con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata: il contribuente, pertanto, può avvalersi **immediatamente del nuovo valore** di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c-sexies, Tuir (anche per le cripto-attività non più detenute a tale data). Il contribuente che abbia aderito all'opzione, pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023 dovrà tenere conto dei nuovi valori per tutte le operazioni compiute nel 2023.

L'opzione per la rivalutazione, una volta esercitata, è **irrevocabile (9)**: coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata, pertanto, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, per effetto della cessione delle cripto-attività, non tengano conto del valore rideterminato, **non hanno il diritto al rimborso** dell'imposta pagata e restano tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti successivi.

Il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine del 15 novembre 2023 non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata: in tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva pagata (in tutto o la prima rata).

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento della prima rata entro il 15 novembre 2023 ed abbia **omesso di effettuare quelli successivi**, la rivalutazione è comunque perfezionata e le rate non versate sono iscritte a ruolo: resta comunque ferma la possibilità del contribuente di avvalersi del **ravvedimento operoso** nei limiti fissati dall'articolo 13, Dlgs 472/1997.

I contribuenti che abbiano rideterminato il valore delle cripto-attività devono indicare i dati relativi nel modello Redditi PF 2024 (relativo al periodo d'imposta 2023) ed avere cura di conservare la documentazione comprovante il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 da esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Note:

(1) Conv., con modificazioni, in Legge 3 luglio 2023, n. 87.

- (2) *Ex multis, Rm 72/E/2016, Risposta Interpello 788/2021. Sul tema si rinvia a M. Doglio, I Bitcoin detenuti dai privati nelle imposte dirette, in Guida ai Controlli Fiscali, 2018, n. 7-8, pag. 23 ss. e M. Doglio, Bitcoin detenuti da soggetti passivi Iva, in Guida ai Controlli Fiscali, 2018, n. 9, pag. 34 ss.*
- (3) *Il precedente inquadramento delle cripto-valute come valute estere operato dall'agenzia delle Entrate, viceversa, comportava la tassazione del 26% in presenza di prelievi da una giacenza superiore ad euro 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi continui.*
- (4) *L'opzione per il risparmio amministrato è prevista anche per i rapporti intrattenuti con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.*
- (5) *La legge di Bilancio 2023, tuttavia, prevede che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni: tale esclusione, come risulta dai documenti accompagnatori, dovrebbe intendersi nel senso che non assumono rilevanza fiscale «lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un Non Fungibile Token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera». In questo senso, non assumono rilevanza fiscale le operazioni crypto to crypto relative a valute virtuali mentre dovrebbero assumerla, in ipotesi di plusvalenza, la conversione ad esempio di una valuta virtuale in valuta fiat.*
- (6) *D. Deotto, Disciplina tributaria delle cripto attività: novità in chiaroscuro, in Il Fisco, 2023, 4, 315 ss.*
- (7) *M. Piazza, Rivalutazione più conveniente per le cripto-valute, in Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2023.*
- (8) *M. Piazza, La rivalutazione delle cripto si allunga fino al 15 novembre, in Il Sole24Ore del 22 settembre 2023.*
- (9) *La circolare ministeriale tuttora in bozza evidenzia, in questo senso, che si tratta della facoltà di avvalersi in prospettiva di una agevolazione e, pertanto, il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso.*